

**Risposta n. 99**

**OGGETTO:** Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA barelle biocontenitive.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società Alfa (di seguito "Società", "Istante" o "Contribuente") rappresenta di svolgere anche attività di produzione, commercio al dettaglio e ingrosso, esportazione e importazione di materiale sanitario, compresi i macchinari e gli accessori da installare nelle ambulanze, negli ambulatori e negli ospedali.

Vista l'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto ed in risposta ad un mercato che ne fa richiesta, l'Istante ha intenzione di commercializzare, esportare e/o importare "barelle biocontenitive/barelle a bio contenimento" necessarie ad un idoneo trasporto del paziente contagiato in maniera contenitiva. Tale trasporto può verificarsi sia all'interno che all'esterno di una particolare struttura ospedaliera, sia a bordo di ambulanze, essendo costruite sugli stessi standard delle normali barelle utilizzabili per trasporto infermi.

L'istante fa presente che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in breve, "Decreto Rilancio"), nell'ambito del Titolo VI dedicato alle «Misure fiscali», ha

introdotto con l'articolo 124 una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Istante evidenzia che i protocolli messi in atto per l'emergenza COVID-19 prevedono la riduzione del numero di operatori a stretto contatto con il paziente nella fase di recupero e/o trasporto. Per questo l'utilizzo delle barelle a bio contenimento è diventato indispensabile per limitare la trasmissione del COVID-19 in quanto, essendo dotate di filtri in categoria FFP3, sanificano l'aria che viene in contatto con il paziente affetto da COVID-19. Gli operatori sanitari la utilizzano in ambulanza per tutti i casi di trasferimento o emergenza su pazienti affetti da COVID-19 o con sospetto d'infezione; mentre nelle strutture sanitarie vengono utilizzate per il trasferimento dei pazienti da reparto a reparto o durante le attività di diagnostica e/o indagini sanitarie. L'Istante, atteso che i prodotti oggetto della presente istanza presentano utilità atte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiede chiarimenti in merito all'idoneità degli stessi ad essere considerati come beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in quanto tali, rientranti nel campo di applicazione del summenzionato articolo 124 del Decreto Rilancio, la cui vendita è soggetta ad esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020 e all'aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente.

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ambito del Titolo VI dedicato alle «Misure fiscali», ha introdotto con l'articolo 124 una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il predetto articolo prevede che alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente 1-ter.1. in cui sono elencati i beni oggetto di agevolazione, tra cui i "carrelli per emergenza".

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 26/E del 15 ottobre 2020, in risposta al quesito numero 2.9 precisa che l'elenco di cui all'articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio è un elenco tassativo e pertanto il regime IVA previsto dal successivo comma 2 dello stesso articolo non può essere applicato a beni diversi da quelli espressamente individuati, escludendo di fatto ogni ulteriore bene non espressamente menzionato.

La "*Nota ai direttori generali degli Stati membri e alle amministrazioni fiscali e doganali del Regno unito*" (ovvero TAXUD/SQ/PP/AMC taxud.c.1(2020)2198 021) della Commissione Europea, tradotta dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Rif. Ares(2020)1923616-03/04/2020) riporta un "Elenco indicativo dei prodotti da importare in esenzione da dazi e IVA (del 03/04/2020, poi aggiornato)". Al n. 27 dell'elenco vengono descritti nello specifico i "Carrelli di emergenza", identificati in "carrozzelle per disabili (sedie a rotelle)" ex 8713 90 00 e "barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all'interno di ospedali e cliniche" ex 9402 90 00.

Considerato che le barelle biocontenitive/barelle a bio contenimento non sono espressamente menzionate nell'elenco di cui all'articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio, ma possono a pieno titolo essere ricomprese nella più ampia categoria dei "carrelli per emergenza", l'Istante ritiene che queste siano "*beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come tali rientranti nell'agevolazione dell' articolo 124 del Decreto Rilancio.

Pertanto, l'Istante intende adottare il seguente comportamento: produzione, commercializzazione al dettaglio e ingrosso, esportazione e importazione esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione, delle barelle biocontenitive/barelle a bio contenimento, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell'aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio (di seguito, "articolo 124") ha modificato la Tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito "Decreto IVA"), aggiungendo, dopo il numero 1-*ter*, il numero 1-*ter.1*, recante un elenco di "*beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", tra cui i «*carrelli per emergenza*», le cui cessioni sono pertanto assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Il comma 2 del medesimo articolo 124, prevede che le predette cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.

Questa agenzia ha fornito i primi chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 124 del Decreto con la circolare del 15 ottobre 2020, n 26/E (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991>).

Come specificato nella citata circolare, la formulazione della norma e l'eccezionalità della stessa non consente di ritenere esemplificativo l'elenco del comma 1 dell'articolo 124. Si tratta dunque di un elenco tassativo nel senso che solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 gennaio 2020 in esenzione da IVA, e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In tal senso si è espressa, peraltro, anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito "ADM") con la circolare 30 maggio 2020, n. 12.

In tale circolare l'ADM ha anche individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell'agevolazione IVA in questione.

Con specifico riferimento alla voce «*carrelli per emergenza*» sono stati associati

il codice TARIC ex 8713 9000 (Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione) ed ex 9402 9000 (Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria).

L'istanza in esame riguarda barelle biocontenitive, ossia attrezzature idonee al trasporto dei pazienti affetti da Coronavirus, utili ad evitare possibili rischi infettivi durante gli spostamenti intra ed extraospedalieri.

La disposizione normativa non entra nel merito di cosa debba intendersi per "carrelli di emergenza" ricompresi nel numero 1-ter.1, della parte II-*bis*, della tabella A, allegata al decreto IVA.

Più chiaro è invece il documento "*Nota ai direttori generali degli stati membri e alle amministrazioni fiscali e doganali del Regno unito*" della Commissione Europea, tradotta dall'Agenzia delle dogane e monopoli (Rif. Ares(2020)1923616-03/04/2020), citato anche dall'Istante, dove al n. 27, appunto "*Carrelli di emergenza*" (a cui sono associati gli stessi codici ex 8713 9000 ed ex 9402 9000) la descrizione dei beni comprende, più specificatamente, le "*Barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all'interno di ospedali e cliniche*". Pertanto, si ritiene che le barelle oggetto del presente interpello, necessarie per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano beneficiare del trattamento IVA previsto dall'articolo 124.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**